



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Consiglio di Amministrazione del 10/12/2013

DELIBERAZIONE N.345/2quater

Convocato mediante lettera del 4/12/2013 con prot. n.40135, trasmessa tramite posta elettronica e a mezzo fax, si è riunito il C.d.A. alle ore 16.30 presso la sede dell'Azienda in Via C. Battisti, 6, Cagliari, per discutere e deliberare l'O.d.G. allegato alla precitata lettera di convocazione integrato con nota del 6/12/2013 prot. n. 40481, trasmessa con le stesse modalità.

----***----

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Prof. Giorgio SANGIORGI | Presidente |
| 2) Prof. Agostino Mario ARA | Consigliere |
| 3) Sig. Luciano Alberto COLLU | Consigliere |
| 4) Rag. Vittorio RANDAZZO | Consigliere |
| 5) Dott. Efisio TRINCAS | Consigliere |
| 6) Sig. Antonio SERRA | Presidente del Collegio Sindacale |
| 7) Dott.ssa Teresa GOTTARDI | Componente effettivo del Collegio Sindacale |
| 8) Rag. Pietro SORU | Componente effettivo del Collegio Sindacale |

Assiste e partecipa in veste di Segretario, a norma dell'art.13 comma 6 lettera q) dello Statuto, il Dott. Giovanni ACHENZA, il cui incarico di Direttore Generale è stato affidato con DCA n. 213/1 del 12/4/2011, ai sensi dell'art. 13 comma 1) dello Statuto.

E' presente il Direttore del Servizio Affari Generali della Direzione Generale Dott.ssa Giovanna Medde che assiste il Direttore Generale nell'attività di verbalizzazione.

Assume la Presidenza il Prof. Giorgio SANGIORGI il quale, constatato il numero legale dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la seduta ed inizia subito lo svolgimento dell'ordine del giorno allegato alla lettera precitata.

Oggetto: 2quater) **Regolamento per l'uso del mezzo proprio per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Il Presidente illustra la proposta di regolamento.

IL CONSIGLIO

dopo ampia discussione

VISTA la L.R. 8/8/2006, n. 12;

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5 agosto 2011;

VISTA la L.R. 23/08/1995, n. 20, in particolare l'art. 6 commi 8, 8 bis e 8 ter che riconosce agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale;

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale dirigente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali, in particolare l'art. 54 rubricato "trattamento di trasferta";

PREMESSO che:

- il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, in L. 30/07/2010, n. 122, all'art. 6 rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", comma 12, u.p., prevede che "a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, gli articoli 15 della L. 18/12/1973, n. 836 e 8 della L. 26/07/1978 e relative disposizioni di attuazione, non si applichino al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";
- l'art. 3, co. 7 della L.R. 15/03/2012, n. 6, che consente di autorizzare il personale regionale all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni e rinvia alle norme contrattuali la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse;
- con sentenza n. 36 dell'8/03/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7 della L.R. 15/03/2012, n. 6, considerando la disciplina sui rimborsi e sulla indennità di trasferta, in quanto componenti del trattamento economico del dipendente, rientranti nella materia dell'"ordinamento civile" di esclusiva competenza dello Stato e pertanto esclusa dalla competenza legislativa regionale;

CONSIDERATO che, in conseguenza del mutato quadro normativo, è venuto meno il parametro di riferimento per l'attribuzione del rimborso delle spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori per l'uso del mezzo proprio, per raggiungere la sede in cui è ubicata l'Azienda;

RILEVATO che la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, ha ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne per i soli casi in cui l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'adozione di un regolamento interno volto a disciplinare l'utilizzo del mezzo proprio a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e

del Collegio dei Revisori, per la sola partecipazione alle riunioni degli organi dell'Azienda, tenendo conto delle finalità di contenimento della spesa;

CONSTATATO che parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori risiede in sedi (Viddalba, Santa Teresa Thiesi) prive di mezzi pubblici di linea diretti e di altri mezzi di trasporto pubblici e privati idonei a garantire, in un ambito di tempo giornaliero, un puntuale espletamento del mandato e il più economico perseguimento dell'interesse pubblico;

VISTA la proposta di Regolamento in argomento,

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto;

DELIBERA, all'unanimità

di approvare il Regolamento come appresso formulato:

«REGOLAMENTO PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE»

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Rimborso spese di viaggio per il raggiungimento della sede

Articolo 3 – Rimborso spese sostenute

Articolo 4 – Uso del mezzo di trasporto proprio

Articolo 5 – Copertura assicurativa in caso di uso del mezzo proprio

Articolo 6 – Misura del rimborso

Articolo 7 – Esclusione dal rimborso

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, ispirato ai principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, disciplina l'uso del mezzo proprio di trasporto a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell' AREA, per l'espletamento di attività inerenti al loro mandato (partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci).

Articolo 2 - Rimborso spese di viaggio per il raggiungimento della sede

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che risiedono in località diversa da quella ove l'Azienda ha la sede istituzionale, compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Articolo 3 – Rimborso spese sostenute

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale compete:

- Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di trasporto pubblici extraurbani;

- Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per taxi, sia in territorio nazionale che estero, in caso di necessità attestata e adeguatamente motivata dagli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il noleggio dell'autovettura, nel solo caso in cui non siano disponibili mezzi di linea diretti.

Articolo 4 – Uso del mezzo di trasporto proprio

L'uso del mezzo proprio di trasporto da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è consentito e dà pertanto diritto al rimborso, esclusivamente in presenza di una delle seguenti circostanze:

- quando l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto pubblici ordinari.
- quando il percorso dal luogo della dimora al luogo della sede dell'Azienda non è servito da ferrovia, né da altri mezzi di linea diretti, e/o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento del mandato;

I componenti del Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni ispettive, sono autorizzati all'uso del mezzo proprio di trasporto e hanno diritto alla corresponsione del rimborso delle spese sostenute nella misura di cui all'art. 6.

Articolo 5 – Copertura assicurativa in caso di uso del mezzo proprio

Nel caso di uso del mezzo proprio l'Azienda garantisce adeguata copertura assicurativa mediante stipula di apposita polizza assicurativa secondo le norme vigenti, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svolgimento del mandato.

Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base a polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste nel presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Articolo 6 – Misura del rimborso

L'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio è pari a 1/5 di un litro di benzina per ogni chilometro, nel periodo di riferimento.

Unitamente alla predetta indennità, sono rimborsate le spese di parcheggio o garage, se funzionali all'interesse pubblico dello svolgimento della missione.

Articolo 7 – Esclusione dal rimborso

Non è consentito in alcun caso il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di sanzioni amministrative comminate per violazione di norme del Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo proprio, nello svolgimento di una missione per conto dell'Ente.

- Di inviare la presente delibera alla RAS – Assessorato LL.PP. e Assessorato agli AA.GG., Personale e Riforma della Regione per il controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95.

Cagliari, 10/12/2013

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Giovanni Achenza)

IL PRESIDENTE

F.to (Prof. Giorgio Sangiorgi)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Giovanni Achenza)